

**ISTITUTO COMPRENSIVO CASTROVILLARI 1**

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 Grado**

**Piazza Indipendenza snc - 87012 CASTROVILLARI (CS)**

**Tel. e Fax 0981491387 – C.F.94040900782– C.M. CSIC8A3008**

**E-mail: [csic8a3008@istruzione.it](mailto:csic8a3008@istruzione.it) – [csic8a3008@pec.istruzione.it](mailto:csic8a3008@pec.istruzione.it)**

Sito web: [www.iccastrovillari1.edu.it](http://www.iccastrovillari1.edu.it)

CIRC.21/2024

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-CASTROVILLARI  
Prot. 0001637 del 05/11/2024  
VII (Uscita)

Al personale docente e A.T.A.

Alla DSGA

All'albo on – line

Agli atti

**OGGETTO:** fruizione dei giorni per **motivi personali**. Ordinanza n. 12991 del 13 maggio 2024, sezione lavoro della Corte di Cassazione

Si pone all'attenzione del personale docente della scuola, l'ordinanza in oggetto che chiarisce:

- la necessità di documentare in maniera dettagliata le motivazioni per le quali il dipendente chiede di fruire dei tre giorni di permesso per motivi personali nonché, per i medesimi motivi, fino a non più di sei giorni di ferie ex articolo 15, comma 2 del CCNL del comparto scuola 2006/2009;
- i margini di discrezionalità del dirigente scolastico nel concedere i permessi o i giorni di ferie chiesti ai sensi del suddetto articolo.

La Cassazione con **Ordinanza** n. 12991 del 13 maggio 2024, sezione lavoro, ha confermato la correttezza della decisione del dirigente scolastico di negare a un dipendente la fruizione del permesso muovendo dalla considerazione che la disciplina contrattuale di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, "[...] essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell'anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione adottata a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l'esigenza dell'assenza dal lavoro [...]".

In buona sostanza la Suprema Corte ha statuito la ferrea necessità di motivare, adeguatamente e specificatamente, le richieste di permesso; in assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l'indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso non va autorizzato.

È importante sottolineare che il lavoratore è tenuto a fornire la motivazione perché solo così il dirigente è posto in grado di esercitare le sue funzioni che, nella fattispecie, consistono nel bilanciare l'interesse del richiedente con la

contrapposta esigenza di regolarità del servizio nonché nel decidere se autorizzare o meno il permesso. Non si tratta, in altri termini, di conculcare un diritto del dipendente ma di temperarlo non

già con astratte esigenze organizzative ma con l'effettività del diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito.

Alla luce di quanto suindicato, il personale docente è tenuto ad inviare le richieste di permesso rientranti nella disciplina contrattuale di cui all'articolo 15, comma 2, del CCNL di comparto 2006/2009, **almeno cinque giorni prima**, corredate da opportuna motivazione documentata anche tramite autocertificazione allo scopo di procedere ad una valutazione circa *l'opportunità della richiesta sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze*.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Mercurio

*(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)*